

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITA' MISTA.
--

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio provinciale che si tengono, su decisione del Presidente della Provincia di Ferrara, mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza), garantendo, comunque, il rispetto dei principi generali di trasparenza e di tracciabilità, ed assicurando la certezza nell'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, nonché l'adeguata pubblicità delle sedute.
2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione del Consiglio provinciale in cui è previsto che i Consiglieri provinciali e il Presidente partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla Residenza Provinciale.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento devono intendersi riferite anche all'Assemblea dei Sindaci, se ed in quanto compatibili.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»* (di seguito, anche TUEL) ed ai criteri di trasparenza e tracciabilità di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, declinandoli come segue:
 - a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio provinciale vengono videoregistrate. Ai fini della verbalizzazione della seduta del Consiglio provinciale, il Segretario generale registra anche la seduta in videoconferenza mediante la specifica applicazione della quale dispone la piattaforma utilizzata. Le registrazioni sono conservate agli atti dell'Ente e pubblicate sul sito istituzionale della Provincia ove rimangono per 60 giorni. In ogni caso la diffusione delle registrazioni deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri provinciali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali, in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

- b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo, su un piano di parità, del dibattito;
 - d) la visione e la condivisione, tra i partecipanti, della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione e, comunque, delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale, sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità, mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. Il Segretario generale a cui spetta la verbalizzazione delle sedute in videoconferenza, deve essere nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Art. 4 - Convocazione

1. Il Presidente della Provincia convoca le sedute del Consiglio con le modalità di cui agli artt. 6 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, cui si fa rinvio.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza o alla modalità mista. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza o in modalità mista può riguardare anche i dirigenti e/o funzionari della Provincia, invitati alle sedute.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza o in modalità mista, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio è pubblicato all'Albo Pretorio ed è inviato, per conoscenza, al Prefetto, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti dell'Ente ed agli organi locali d'informazione.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale, che partecipa in videoconferenza, deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È possibile il collegamento da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Le condizioni contenute nel presente regolamento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere; di tale verifica è responsabile il Segretario generale della Provincia.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta che se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula, che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta nella Residenza Provinciale.

2. I lavori del Consiglio provinciale sono regolati dal Presidente della Provincia, secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa, può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno, nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare e per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale. Il Presidente può, comunque, disporre brevi sospensioni della seduta, al fine di consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto, si procede alla verifica del

numero legale ai fini della continuazione dei lavori. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente, la seduta viene rinviata ad altro giorno.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare, si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi, od integrativi, attinenti a deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta, in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti, ordini del giorno ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio provinciale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

2. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono. Il microfono deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario generale attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione. Non possono essere trattate nelle sedute che si svolgono in videoconferenza o in modalità mista proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Scaduto il termine, nel caso di mancato ripristino del collegamento, il Consigliere non verrà computato fra i votanti.

Art. 11 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza od in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la verifica della sussistenza del numero legale;
 - la verifica che ciascun partecipante in videoconferenza risulta adeguatamente collegato in modo che sia garantita la qualità a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - gli interventi dei componenti del consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione;
 - la descrizione di eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta, della votazione o che abbiano reso impossibile o incompleta la registrazione.
3. La registrazione della seduta sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio provinciale, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio provinciale e, in particolare, coloro che propongono, o intervengono, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio provinciale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.